




ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA”
CATANZARO



Anno scolastico 2019/2020

Prot. 3035/C17
Catanzaro li 25/03/2020

Al sito Web
Al DSGA
Al personale ATA
All' Uff. personale

Oggetto: DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI chiusura ed organizzazione attività dal 18 marzo al 03 aprile 2020 – organizzazione del personale ATA – norme relative alle ferie pregresse

II DIRIGENTE SCOLASTICO

- **Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020;**
- **Visto il D.P.C.M.. 9 marzo 2019;**
- **Vista la Nota Ministero Istruzione n. 279 dell'8 marzo 2020, avente all'oggetto "Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 8 marzo 2020. Istruzioni operative";**
- **Visto il Decreto del DS di questa Istituzione scolastica prot. 2874/C1 del 09/03/2019 attraverso la quale si disponeva che le attività degli uffici amministrativi vanno svolte in modalità da remoto (lavoro agile) previa specifica richiesta del dipendente**
- **Visto l'art. 87 comma 3 del DL n. 18 del 17/03/2020**
- **Viste le DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI chiusura ed organizzazione attività dal 18 marzo al 03 aprile 2020 del 18/03/2020 prot. 2988/C17**
- **Fermo restando il ricorso massivo al lavoro agile e le attuali disposizioni organizzative in termini di eventuali turnazione del personale limitato esclusivamente ad assicurare le attività ritenute indifferibili (DISPOSIZIONI**



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA”
CATANZARO**

**DIRIGENZIALI chiusura ed organizzazione attività dal 18 marzo al 03 aprile
2020 del 18/03/2020 prot. 2988/C17)**

SI RICHIAMANO

Con la presente le disposizioni previste dal citato D.L. in termini di “ferie pregresse”

- 1. Per il personale ATA con contratto a tempo indeterminato, le ferie pregresse maturate nell’A.S. 2018/19 (cioè quelle normalmente fruibili fino al 30 Aprile) non ancora eventualmente godute, sopperiscono alla mancata prestazione lavorativa.**
- 2. Per il personale ATA con contratti annuali fino al 31 Agosto, in ragione del periodo di emergenza attuale, occorrerà una rimodulazione del piano di ferie annuale in modo da garantire anche durante il periodo estivo un contingente minimo di presenza a scuola, fermo restando l’invito per tale personale ad usufruire delle misure di congedo nel rispetto delle norme di contrattazione collettiva (ovvero su istanza del lavoratore).**
- 3. Per il personale ATA con contratto a tempo determinato fino al 9 giugno o al 30 Giugno, le ferie già maturate entro il corrente A.S. (2019/20) e le eventuali giornate accumulate in ragione dei riposi compensativi (cioè le ore di riposo maturate per eventuali prestazioni di lavoro straordinario), vanno consumate fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 e comunque entro il termine di scadenza del contratto.**

Resta inteso che, in ragione dell’impossibilità al momento di determinare una data di cessazione del periodo di emergenza, questa Dirigenza, previ accordi con la DSGA, si riserva di rimodulare il piano delle ferie del personale ATA per il corrente A.S. (compreso il periodo estivo) ad un momento necessariamente successivo e più idoneo per le decisioni connesse a tale organizzazione. Resta in ogni caso valido l’invito già precedentemente espresso di utilizzare su istanza del lavoratore gli strumenti di ferie e congedi previste dal CCNL vigente e dall’art. 24 del D.L. citato in termini di permessi retribuiti ex art. 33, legge 104/92.

Si richiama alla presente l’art. 87 comma 3 del DPCM citato

“ Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce



**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “PETRUCCI – FERRARIS - MARESCA”
CATANZARO**

servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3”.

La DSGA e l'ufficio personale cureranno l'attuazione della presente e sono a disposizione del personale per eventuali chiarimenti

Il tutto fino al 3 aprile salvo ulteriori proroghe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisabetta ZACCONE

Firma omessa mezzo stampa ai sensi art.3 c. 2 D.Lvo 39/1993